



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, BATTAGLIA,  
BENEDETTI VALENTINI, BOSchetto, LAURO, NESPOLI,  
PASTORE, SAIA, SALTAMARTINI, SARO e SARRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2011**

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale sistema elettorale introdotto dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha dato prova positiva sotto almeno tre profili.

Ha dato luogo a maggioranze determinate direttamente dal voto degli elettori in entrambe le consultazioni nelle quali è stato applicato, nel 2006 e nel 2008, nonostante lo scarto di voti estremamente esiguo tra gli schieramenti nella prima di queste (e nonostante i limiti del sistema di elezione del Senato, di cui appresso si dirà). Ha pertanto assicurato agli elettori il più importante diritto politico di una democrazia, il diritto di scegliere direttamente il Governo del Paese, anziché rimmetterlo alle alleanze realizzate dai partiti dopo lo svolgimento delle elezioni.

In via generale, occorre sottolineare come la previsione di un premio di maggioranza in favore della coalizione che abbia conseguito la maggioranza relativa sia del tutto coerente con la logica dei sistemi elettorali maggioritari, i quali tendono a trasformare una maggioranza relativa in maggioranza assoluta. Né la misura di tale premio appare incongrua. Infatti l'attribuzione alla coalizione vincente di 340 seggi alla Camera, anche aggiungendo la metà dei seggi della circoscrizione Estero, per un totale di 346 seggi, garantisce alla coalizione un margine di appena 30 seggi rispetto alla maggioranza assoluta di 316 (al Senato, con l'attribuzione alla coalizione vincente di 170 seggi, il margine sarebbe di 15 seggi, senza contare i senatori a vita). Si tratta cioè di un margine addirittura inferiore al 5 per cento dei seggi. Un gruppo di appena 31 deputati o 16 senatori della maggioranza sarebbe in grado, in qualunque momento e per qualunque ragione, di esercitare un potere di interdizione esiziale nei

confronti dell'Esecutivo (soprattutto se si considera l'assenza di un qualsivoglia meccanismo di stabilizzazione dell'Esecutivo che caratterizza ancora la nostra forma di governo).

Con i sistemi uninominali maggioritari, ad uno o due turni, il premio alla coalizione vincente è, normalmente, di gran lunga maggiore. Ad esempio, nel Regno Unito il Labour Party ha conseguito nel 2001 il 62,7 per cento dei seggi con il 40,7 per cento dei voti e nel 2005 il 55,2 per cento dei seggi con il 35,2 per cento dei voti. In Francia l'UMP ha conseguito nel 2002 il 61,9 per cento dei seggi con il 33,3 per cento dei voti al primo turno, nel 2007 il 54,3 per cento dei seggi con il 39,5 per cento dei voti al primo turno.

Del resto, se nel 2008 si fosse votato con il vecchio «Mattarellum», il Centrodestra, con il 47 per cento dei voti, avrebbe conseguito oltre 420 seggi invece dei 344 seggi (340 più 4 seggi della circoscrizione Estero) effettivamente conseguiti. Di fatto, nel 2008, il premio di maggioranza è stato pari solo al 3 per cento dei seggi se si considera che il 47 per cento dei voti ottenuti dal Centrodestra corrisponde al 52 per cento dei voti dei partiti che hanno superato la soglia di sbarramento e che sono pertanto rappresentati nella Camera dei deputati.

Altri aspetti positivi del sistema vigente riguardano la percentuale dei votanti e quella dei voti validi. La percentuale dei votanti, assai significativa per comprendere quanto i cittadini si sentono coinvolti, è stata in media superiore all'82 per cento, cioè pari a quella verificatasi nelle due elezioni precedenti, svoltesi nel 1996 e nel 2001, nonostante la storica tendenza al ribasso. Dal 1948 al 1976 la percentuale dei votanti restò infatti

sempre sopra il 92 per cento, scendendo gradatamente fino all'87 per cento del 1992, le ultime elezioni con il vecchio sistema proporzionale con preferenze. Nelle tre elezioni con il sistema uninominale con quota proporzionale si passò dall'86 per cento del 1994 all'82,9 per cento del 1996 e all'81,4 per cento del 2001.

I voti non validi (incluse le schede bianche) con il sistema attuale sono stati mediamente pari al 3,3 per cento dei votanti, rispetto al 5,3 per cento delle ultime tre elezioni con il proporzionale e all'altissimo 7,1 per cento delle tre elezioni con il sistema uninominale con quota proporzionale. È perciò facile calcolare che, nel 2006 e nel 2008, oltre un milione e mezzo di elettori in più ha realmente partecipato alla scelta della composizione del Parlamento, grazie alla semplicità del sistema di votazione e alla maggiore chiarezza della scheda elettorale.

Dall'altra parte, l'attuale sistema elettorale è stato oggetto di forti critiche. In particolare, viene lamentata la distanza tra eletti ed elettori, a causa del sistema delle liste bloccate, contrapposto ai collegi uninominali, di tipo proporzionale come nel sistema del Senato fino alle elezioni del 1992 o maggioritari come quelli introdotti in seguito, ovvero al sistema delle preferenze, vigente per la Camera fino alle elezioni del 1992.

Ma la reintroduzione del voto di preferenza (non a caso sconosciuto in tutte le altre grandi democrazie) farebbe lievitare i costi delle campagne elettorali favorendo i fenomeni degenerativi della politica, e addirittura l'infiltrazione della criminalità organizzata, e comporterebbe inevitabilmente la scelta di un modello di partito basato sulle correnti, con pregiudizio della sua capacità di esprimere un'unità di indirizzo politico. Pertanto il voto di preferenza vanificherebbe ogni serio tentativo di rinnovamento della classe politica e di bonifica amministrativa del Mezzogiorno, indispensabili per l'attuazione del federalismo fiscale.

Anche la reintroduzione dei collegi uninominali assegnati non con scrutinio maggioritario ma su base proporzionale (come nel sistema elettorale del Senato prima del referendum del 1993) presenta numerose e rilevanti controindicazioni. Infatti, non essendo determinante, ai fini dell'elezione, la vittoria nel collegio ma solo la graduatoria individuale tra i candidati dello stesso partito nei diversi collegi della circoscrizione, si avrebbero le seguenti conseguenze: *a)* molti collegi avrebbero due, tre o più eletti, e spesso non quelli con il maggior numero di voti nel collegio; *b)* di conseguenza un rilevante numero di collegi non avrebbe alcun eletto, lasciando gran parte del territorio senza rappresentanza; *c)* inevitabilmente si scatenebbe una guerra fratricida all'interno di ciascun partito - e contro gli interessi del partito stesso - in quanto ogni candidato, al fine di prevalere nella graduatoria individuale, sarebbe indotto ad agire per non far confluire i voti al proprio partito negli altri collegi della circoscrizione. Al riguardo, deve far riflettere la precedente esperienza con questo sistema: non è infatti un caso se nelle elezioni del Senato svoltesi prima del 1993 si sono registrate anche fino ad un milione di schede bianche e nulle in più rispetto alla Camera, nonostante i 4-5 milioni circa di elettori in meno.

Anche per quanto riguarda i sistemi basati sul collegio uninominale maggioritario occorre riflettere sul rischio di acuire la frattura Nord-Sud che tali sistemi comportano, con la forte divisione della rappresentanza politica nelle diverse aree geografiche del Paese (atteso che nel nostro sistema politico un solo partito - il Pdl - ha registrato un consenso elettorale sufficientemente omogeneo su tutto il territorio nazionale). In alternativa all'introduzione di un sistema presidenziale o semipresidenziale basato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica con funzioni di governo e a garanzia dell'unità nazionale, il premio di maggioranza nazionale, attraverso il pronunciamento nazionale per il go-

verno del Paese che esso comporta, rappresenta pertanto un elemento essenziale non solo per il bipolarismo e la governabilità, ma anche per la tenuta della stessa unità nazionale. Non va poi dimenticato che nei collegi uninominali maggioritari gli elettori si trovavano sì a scegliere tra due o tre persone riconoscibili, ma non di rado quella con più possibilità di vittoria era «paracadutata» nel collegio, proveniente da tutt'altra parte d'Italia. Inoltre, trattandosi di candidati scelti dalla coalizione, nella maggioranza dei casi l'elettore non trovava alcun candidato appartenente al partito da lui preferito; sicché avrebbe potuto esprimere la sua preferenza al simbolo di partito solo nella scheda riservata al 25 per cento dei seggi eletti con sistema proporzionale. Per non parlare dei paradossi del cosiddetto scorporo (che ha comportato esclusioni anche di personaggi di altissimo prestigio perché il loro partito aveva preso «troppi voti» nei collegi), dei sotterfugi per evitarlo (le cosiddette «liste civetta») e delle desistenze.

Resta il fatto che, nell'attuale assetto normativo, è indubbiamente difficile per l'elettore avere consapevolezza dei candidati ai quali esprime il proprio voto. Si prenda come esempio la regione Lombardia, che al Senato prevede liste di 47 candidati, dove nel 2008 ben 19 sono stati gli eletti nella stessa lista, con due subentri successivi. Ovvero la circoscrizione Puglia alla Camera, con liste di 43 candidati, di cui - nelle ultime consultazioni - ben 23 eletti in una stessa lista, con due ulteriori subentri. Risulta evidente la difficoltà per l'elettore di considerare, al momento del voto, la qualità dei nomi proposti nonché di valutare il lavoro compiuto dai suoi rappresentanti nel momento delle successive consultazioni.

Critiche sono anche state formulate alla possibilità di candidarsi in tutte le regioni al Senato, ovvero in tutte le circoscrizioni alla Camera, cosa che determina un alto numero di eletti sulla base delle opzioni dei plurieletti.

Un aspetto di fondo del sistema elettorale del Senato della Repubblica, basato sull'attribuzione di premi di coalizione in ambito regionale, rappresenta però l'elemento di maggiore criticità rispetto alle esigenze di governabilità e stabilità dell'Esecutivo. Questa valutazione è largamente, se non unanimemente, condivisa. La modifica di tale aspetto riveste pertanto un carattere di assoluta necessità ed urgenza.

Va ricordato, a questo punto, come e perché questa priorità si è determinata. Va sottolineato, in particolare, che la proposta di riforma elettorale presentata dalla Casa delle libertà nella XIV legislatura non si basava affatto, nella sua formulazione originaria, sull'attribuzione di premi di coalizione in ambito regionale, bensì sull'attribuzione di un premio di maggioranza nazionale, ripartito regionalmente. Tale soluzione non fu ritenuta conforme al dettato costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione («Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero») da parte dell'allora Presidente della Repubblica e la Casa delle libertà fu costretta pertanto ad abbandonarla. Ma già nel corso dell'esame parlamentare di quella modifica del sistema elettorale, in specie presso il Senato della Repubblica, e poi successivamente nel dibattito politico e nella pubblicistica, sono state molteplici e prevalenti le voci di giuristi, esperti ed esponenti dei più diversi orientamenti culturali e politici - tra tutti è sufficiente ricordare quella del professor Roberto D'Alimonte - a sostegno della piena conformità alla Costituzione dell'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza o di governabilità nazionale, a condizione di un suo scrupoloso riparto nelle singole circoscrizioni regionali, in modo da rispettare la ripartizione dei seggi tra le regioni stabilita dalla Costituzione.

È bene approfondire la questione. Occorre innanzitutto ricordare che l'espressione «a base regionale» di cui al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione non ha un si-

gnificato prescrittivo preciso ed univoco. Già prima della riforma elettorale del 1993, vigente il precedente sistema proporzionale, essa fu definita come una formula «generica, ambigua, polivalente» (T. Martines, in *Commentario alla Costituzione*). Dalla formula, cioè, non sembra potersi ricavare un'indicazione stringente circa la concreta definizione del sistema elettorale del Senato, ma solo l'indicazione di una qualche formula di collegamento tra elezione dei senatori e realtà regionale. La conferma di ciò è fornita dall'origine della formula in sede di Assemblea costituente, nella quale si prese in considerazione l'ipotesi di un Senato delle regioni. Il testo originario del progetto prevedeva che un terzo dei senatori fosse eletto dai consigli regionali: una ben più effettiva forma di collegamento tra Senato e regioni. Caduta questa idea si introdusse nell'articolo 57 la formula «a base regionale» per non vanificare del tutto il nesso tra il nuovo istituto regionale e la seconda Camera. La successiva legge elettorale del Senato, in vigore fino al 1993, portò poi a privare di effettiva efficacia la formula: il sistema elettorale del Senato funzionava in pratica in modo proporzionale, in materia del tutto simile a quello della Camera. Questo è un dato sottolineato da tutta la dottrina costituzionalistica di quel periodo, che svaluta quindi il valore della formula in questione. L'unico limite concreto era l'impossibilità di costituire collegi senatoriali comprendenti territori di più regioni. In definitiva l'espressione «a base regionale» appare un residuo storico del fallito tentativo di far partecipare le nascenti regioni alla formazione di un ramo del Parlamento e di caratterizzare questo come Camera delle regioni. La modifica del sistema di elezione del Senato che viene proposta non elimina il collegamento tra Senato e regioni poiché le circoscrizioni regionali coincidono con queste e tutti i seggi senatoriali spettanti a ciascuna regione in base all'articolo 57 della Costituzione sono comunque assegnati nelle stesse regioni. È vero che il

premio di governabilità viene assegnato in base alla somma dei seggi che ciascuna coalizione ottiene in ciascuna regione (e non già in base alla somma dei voti sul piano nazionale, come nella proposta della Casa delle libertà del 2005), ma esso opera poi a livello regionale attraverso l'applicazione di un coefficiente uniforme che non penalizza una regione rispetto all'altra: non un solo seggio senatoriale passa da una regione all'altra. Si può parlare quindi di una base regionale corretta, che rimane pur sempre una base regionale. Non concludente, per l'altro verso, è il richiamo al fatto che nel 1953 la cosiddetta legge truffa prevedeva un premio di maggioranza solo per la Camera e non per il Senato. Si tratta di un dato di fatto, non di una dichiarazione formale (data da chi?) dell'illegittimità costituzionale della previsione di un premio di governabilità nelle elezioni del Senato.

Si deve infine sottolineare che mentre la formula «a base regionale» di cui all'articolo 57 della Costituzione non ha avuto rilevanza nell'assetto della nostra Costituzione materiale, in essa, a partire dal 1953, un altro valore si è affermato, quello di strutturare le leggi elettorali di Camera e Senato in modo da cercare di evitare un risultato diviso, cioè la formazione di diverse maggioranze nelle due Assemblee, in considerazione del disposto di cui al primo comma dell'articolo 94 della Costituzione secondo il quale «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere». La stessa natura perfettamente paritaria del nostro sistema bicamerale rende ineludibile l'esigenza di avere sistemi elettorali coerenti come principio generale volto a favorire la governabilità del sistema e quindi il buon funzionamento della democrazia. Questa esigenza fu affermata nel discorso programmatico dell'allora Presidente del Consiglio Ciampi (6 maggio 1993). La previsione di un premio di governabilità anche per il Senato è pertanto in linea con questa tendenza e con questo principio.

Il presente disegno di legge risponde innanzi tutto a questa essenziale finalità. Esso prevede infatti che, qualora la coalizione di liste (o la lista singola) che ha conseguito il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali (incluse quelle della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, il cui sistema di elezione rimane peraltro immutato) abbia conseguito meno di 170 seggi, ad essa sia attribuito un premio di governabilità fino alla concorrenza di tale consistenza. Tale premio di governabilità, come già si è detto, è ripartito rigorosamente nelle circoscrizioni regionali, non modificando in alcun modo la ripartizione dei seggi tra le regioni stabilite dalla Costituzione.

Il testo contiene inoltre un'altra significativa modifica al sistema vigente per l'elezione sia del Senato sia della Camera, al fine di migliorare il rapporto tra partito e territorio, tra candidati ed elettori. L'attuale sistema elettorale è stato infatti da più parti criticato perchè, essendo basato su circoscrizioni elettorali di notevoli dimensioni, determina la presentazione di lunghe liste di candidati in ciascuna regione con ciò riducendo il rapporto fra i singoli candidati e gli elettori. Per porre rimedio a tale problema, si propone una soluzione semplice e di notevole efficacia. Le circoscrizioni regionali per il Senato e le circoscrizioni per la Camera vengono suddivise in collegi plurinomiali, nei quali vengono eletti da quattro a nove senatori e da cinque a nove deputati, fermo restando il calcolo del riparto dei seggi in ambito regionale per il Senato e circoscrizionale per la Camera. Risulterà assai più agevole per gli elettori effettuare una valutazione delle persone sulle quali sono chiamati ad esprimersi, poiché gli eletti di una singola lista saranno, al più, tre o quattro.

Una terza modifica riguarda l'abolizione della possibilità di candidarsi in più di un

collegio, salvo che per il capo della coalizione o forza politica.

La quarta significativa modifica riguarda il riequilibrio fra i generi nella rappresentanza parlamentare. Viene infatti previsto che in ogni lista di candidati nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati al collegio plurinomiale.

L'articolo 1 reca le modifiche dianzi descritte al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

L'articolo 2 reca le modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

L'articolo 3 e l'articolo 4 contengono le deleghe al Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto, 1988, n. 400, due decreti legislativi per la determinazione dei collegi plurinomiali, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Gli articoli 5 e 6 recano le tabelle A e B, allegate al disegno di legge, con le quali sono istituiti i collegi plurinomiali per le elezioni, rispettivamente, del Senato e della Camera, che cessano di avere efficacia contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3 e 4.

L'articolo 7 infine prevede che con regolamento di attuazione siano apportate le modificazioni occorrenti ad adattare all'espressione del voto nei collegi plurinomiali i modelli delle schede di votazione attualmente vigenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico della leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il territorio delle regioni nelle quali sono eletti almeno dieci senatori è diviso nei collegi plurinominali indicati nella tabella C allegata al presente testo unico. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, i seggi assegnati a ciascuna di tali regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sono ripartiti tra i rispettivi collegi plurinominali dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi assegnati alla regione medesima e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione residente in ogni collegio plurinomiale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Fermo quanto stabilito ai commi 3 e 4 per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, il territorio delle altre regioni è costituito in un unico collegio plurinomiale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinomiali in cui sono suddivise le circoscrizioni regionali»;

c) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Dell'ufficio centrale nazionale e degli uffici elettorali regionali»;

d) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal primo presidente»;

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinomiali il numero degli esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche può essere aumentato fino a sei»;

f) all'articolo 9, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinomiali fino a 1.000.000 di abitanti; b) da almeno 1.250 e da non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinomiali con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 1.500.000 abitanti; c) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinomiali con più di 1.500.000 abitanti»;

g) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricor-



rere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-*bis*»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

*h*) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *c*), numero 2), le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;

2) al comma 3, le parole: «nella circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio plurinominale»;

*i*) nel titolo VI, all'articolo 16 è premesso il seguente:

«Art. 15-*bis*. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede preliminarmente e in successione alla determinazione dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste in ciascuno dei collegi plurinominali in cui è ripartita la circoscrizione. A tal fine, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, determina la cifra elettorale di ogni lista nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio. Determina inoltre la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste nel collegio. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nel collegio di tutte le liste che compongono la coalizione»;

*l*) all'articolo 16, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15-*bis*»;

2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nei collegi plurinominali in cui è divisa la circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono»;

*m*) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1*. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o lista singola di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Infine, a mezzo di estratto del verbale, l'ufficio elettorale regionale comunica all'ufficio centrale nazionale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola, le liste di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera *b*) e il risultato della prima attribuzione provvisoria dei seggi.

2. L'ufficio centrale nazionale verifica se la coalizione di liste o la lista singola che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni, inclusi i seggi eventualmente conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, conseguentemente definita coalizione di liste o lista singola vincente, abbia conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali che procedono conseguentemente alle operazioni di cui all'articolo 17-*ter* e alla attribuzione definitiva dei seggi.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio centrale nazionale assegna come premio di governabilità, alla coalizione di liste o alla lista singola vincente ai sensi del comma 2, un numero ulteriore di seggi fino alla concorrenza di 170 seggi. Qualora più di una coalizione di liste o lista singola abbia conseguito il maggior numero di seggi, l'ufficio assegna il premio di governabilità alla coalizione di liste o alla lista singola che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale complessiva, calcolata, per le coalizioni di liste ed esclusivamente a questo fine, sommando le cifre elettorali delle liste ammesse e non ammesse al riparto in ogni circoscrizione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), comprendendo in tale somma anche i voti conseguiti dalle liste presenti con il medesimo contrassegno nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Ai fini dell'attribuzione dei seggi corrispondenti al premio di governabilità nelle singole circoscrizioni regionali, ad eccezione delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, l'ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o dalla lista singola vincente, individuata ai sensi del primo o del secondo periodo. Il coefficiente di incremento è calcolato fino alla quarta ci-

fra decimale. L'ufficio ridetermina quindi figurativamente, per ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale della coalizione di liste o lista singola cui attribuire il premio di governabilità, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. L'ufficio procede quindi, per ciascuna circoscrizione, ad una nuova attribuzione dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste ammesse al riparto, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, lettera *b*). A tal fine, somma la cifra elettorale circoscrizionale della coalizione di liste o della lista singola a cui attribuire il premio di governabilità, come ridefinita ai sensi del quinto periodo, con le cifre elettorali circoscrizionali delle altre liste ammesse al riparto dei seggi, come già precedentemente calcolate, e divide il totale per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il nuovo quoziente elettorale circoscrizionale. Procede quindi ad effettuare per ciascuna circoscrizione le medesime operazioni previste al comma 1. Se dopo tali operazioni la coalizione di liste o la lista singola vincente consegue complessivamente un numero minore ovvero maggiore di 170 seggi, l'ufficio ripete le operazioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, se necessario più volte, rispettivamente aumentando ovvero diminuendo il coefficiente di incremento di una unità a partire dalla seconda cifra decimale. Le successive modificazioni del coefficiente sono fatte incrementando o diminuendo di una unità la cifra adiacente, decimale o intera. Quando l'ultima modifica del coefficiente renda necessario invertire la direzione di incremento o diminuzione, si procede ulteriormente modificando il coefficiente del valore pari alla metà del valore precedente, con approssimazione fino alla quarta cifra decimale. Le operazioni terminano con il primo coefficiente che consente di conseguire l'attribuzione di 170 seggi. L'ufficio centrale nazionale comunica, infine, i risultati di tali operazioni agli uffici elettorali regionali e comunica inoltre, agli uffici elettorali delle circoscri-

zioni ripartite in più collegi plurinominali, il valore del coefficiente di incremento che ha dato luogo alla assegnazione dei seggi»;

n) all'articolo 17-*bis*:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'ufficio elettorale regionale della regione Molise, compiute le operazioni di cui all'articolo 17, comma 1, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi tra le liste collegate e alla proclamazione dei candidati che risultano eletti in base alle attribuzioni effettuate. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 17; alle liste collegate in coalizione i seggi sono attribuiti compiendo le operazioni di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1»;

o) dopo l'articolo 17-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 17-*ter*. - 1. Nelle circoscrizioni in cui è istituito un unico collegio plurinomiale, il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui ai commi 2, ovvero 3, dell'articolo 17, individua nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le ammette alla ripartizione dei seggi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi dei commi 1, ovvero 3, dell'articolo 17. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi dei predetti commi, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effet-

tuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1, ovvero 3, dell'articolo 17. Compilate le operazioni di cui al presente comma, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nelle liste circoscrizionali secondo l'ordine di presentazione.

2. Nelle circoscrizioni in cui sono istituiti più collegi plurinominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste e a ciascuna lista in ciascun collegio compiendo le seguenti operazioni:

*a*) con le modalità di cui al comma 1, periodi dal primo al settimo, ripartisce tra le liste ammesse i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste collegate;

*b*) determina il quoziente circoscrizionale di lista per ciascuna delle liste cui sono assegnati seggi. A tal fine:

1) per ciascun collegio plurinomiale, moltiplica la cifra elettorale di ciascuna delle liste ammesse cui è stato attribuito il premio di governabilità per il coefficiente di incremento comunicato dall'ufficio centrale nazionale; la parte intera di tale risultato costituisce la cifra elettorale della lista, da utilizzare per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinomiale;

2) per le medesime liste, la somma delle cifre elettorali di collegio rideterminate ai sensi del numero 1) costituisce la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di tali liste per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale;

3) per l'assegnazione dei seggi alle liste cui non è stato attribuito il premio di governabilità, la cifra elettorale di collegio e la cifra elettorale circoscrizionale sono le medesime determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*);

4) per ciascuna delle liste cui sono attribuiti seggi, divide la cifra elettorale circoscrizionale di cui ai numeri 2) ovvero 3) per il numero dei seggi da assegnare alla lista nella circoscrizione; il quoziente circoscrizionale di lista è costituito dalla parte intera di tale risultato;

*c*) per ciascun collegio plurinominale, divide la cifra elettorale del collegio di ciascuna lista per il rispettivo quoziente circoscrizionale; la parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista nel collegio plurinominale;

*d*) le parti decimali dei quozienti determinano l'attribuzione dei seggi che residuano da assegnare alle liste nei collegi plurinomiali; a tal fine, procedendo nella successione dei collegi secondo la graduatoria crescente degli abitanti, assegna in ciascuno di essi i seggi residuali alle liste deficitarie secondo la graduatoria decrescente nel collegio delle rispettive parti decimali e fino a concorrenza dei seggi che residuano da assegnare nel collegio. Nel procedere alla assegnazione nei successivi collegi plurinomiali, trascura le parti decimali delle liste che nei collegi che hanno preceduto nell'assegnazione abbiano ottenuto tutti i seggi loro spettanti. Qualora al termine delle operazioni residuino seggi da assegnare in uno o più collegi plurinomiali e, corrispondentemente, non siano stati assegnati ad una o più liste tutti i seggi loro spettanti, iniziando dal collegio che ab-

bia il maggior numero di seggi non assegnati e, a parità di tale numero, dal collegio che precede nella graduatoria crescente degli abitanti, e, per l'assegnazione dei seggi alle liste deficitarie, procedendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei seggi che residuano da assegnare a ciascuna di esse e, in caso di parità, dalla lista con la maggiore cifra elettorale, compie le seguenti operazioni:

1) nel collegio plurinomiale in cui procede, assegna il seggio alla lista che ha la parte decimale maggiore che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio tra quelle non deficitarie presenti nel collegio e che ha in altro collegio un seggio assegnato in base alla parte decimale del quoziente;

2) determina, per la lista cui ha assegnato il seggio in sovrannumero, il collegio in cui questa ha ottenuto il seggio con la parte decimale minore e, corrispondentemente, se nel medesimo collegio sia presente la parte decimale di quoziente che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio per la lista deficitaria per la quale procede; in caso positivo, revoca il seggio assegnato in quel collegio alla lista alla quale ne ha assegnato uno in sovrannumero ai sensi del numero 1) e assegna il seggio in quel collegio alla lista deficitaria per la quale procede; in caso negativo, procede per la medesima lista temporaneamente eccedentaria in altro collegio seguendo la successione crescente delle parti decimali che per essa hanno dato luogo alla assegnazione di seggio ed escludendo dalla successione il collegio in cui ha assegnato il seggio in sovrannumero;

3) qualora non sia possibile compiere le operazioni di cui al numero 2) con la lista non deficitaria per la quale procede, l'ufficio elettorale regionale determina ai sensi del numero 1) la successiva lista non deficitaria e procede per essa alle operazioni di cui al numero 2);

e) per ciascuno dei seggi che residuano da assegnare, ripete in successione le operazioni di cui alla lettera c), ovvero, in ultimo,



quelle di cui al comma 3, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale, ovvero non sia possibile assegnarle il seggio secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio elettorale regionale attribuisce il seggio in sovrannumero in altro collegio alla medesima lista procedendo secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggio. Quando non sia possibile attribuire il seggio alla medesima lista, l'ufficio elettorale regionale attribuisce il seggio in sovrannumero ad altra lista facente parte della medesima coalizione di liste della lista deficitaria, procedendo, fra le liste della coalizione, secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggio. Qualora più liste abbiano la medesima parte decimale, si procede mediante sorteggio. Se la lista deficitaria non fa parte di una coalizione di liste, l'ufficio attribuisce il seggio ad altra lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), procedendo fra queste con il medesimo criterio di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e, per le liste cui non siano stati attribuiti seggi, secondo la graduatoria decrescente dei voti residuali.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il presidente dell'ufficio elettorale regionale procede alle proclamazioni nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1, ultimo periodo»;

*p*) all'articolo 21, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'ufficio elettorale regionale comunica i risultati di ciascun collegio uninominale all'ufficio centrale nazionale»;

*q*) all'articolo 21-*bis*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio elettorale regionale comunica i risultati dell'assegnazione dei seggi con il metodo

del recupero proporzionale all'ufficio centrale nazionale».

Art. 2.

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» sono aggiunte le seguenti: «in collegi plurinominali»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella C allegata al presente testo unico e ciascuna di queste in collegi plurinominali determinati ai sensi dell'articolo 3, commi secondo e terzo. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale per le circoscrizioni e in sede di Ufficio centrale circoscrizionale per i collegi plurinominali»;

b) all'articolo 3, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Con il medesimo decreto, il territorio delle circoscrizioni nelle quali sono eletti almeno dieci deputati è ripartito in collegi plurinominali, in ciascuno dei quali è eletto un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove deputati. Il numero dei deputati da eleggere in ciascun collegio plurinominale

è determinato, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione residente in ogni collegio plurinominale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il territorio delle circoscrizioni in cui sono eletti meno di dieci deputati è costituito in un unico collegio plurinominale»;

*c)* all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni ripartite in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale circoscrizionale è composto da cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche nominati, fino al numero di sei, con le modalità di cui al primo periodo»;

*d)* all'articolo 17, primo comma, le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

*e)* all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinominali fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.250 e da non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinominali con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni, o di parte del territorio di comuni, compresi nei collegi plurinominali con più di 1.000.000 di abitanti»;

2) al comma 3, le parole: «assegnati alla circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati al collegio plurinominale»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati al collegio plurinominale, con arrotondamento all'unità più vicina. Per la presentazione delle candidature nei collegi plurinomiali è inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi. Qualora le candidature della lista non rispettino la proporzione dei generi, l'Ufficio centrale circoscrizionale cancella, partendo dal basso della lista, le candidature del genere eccedente fino a concorrenza del rapporto di cui al primo periodo»;

f) all'articolo 19, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio della stessa o di altra circoscrizione.

1-ter. Le persone indicate come capo della forza politica o capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, possono essere incluse in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale»;

g) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinomiali»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «gli atti di accettazione delle candidature,» sono inserite le seguenti: «la dichiarazione in cui ciascun candidato, salvo quanto stabilito dal comma 1-ter dell'articolo 19, attesta di non aver presentato la propria candidatura in altro collegio,»;

3) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;

h) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3 dell'articolo 18-bis»;

i) all'articolo 31, primo comma, le parole: «regolarmente presentate nella circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «regolarmente presentate nel collegio plurinominale»;

l) all'articolo 73, terzo comma, le parole: «le indicazioni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «le indicazioni del collegio plurinominale»;

m) all'articolo 77, comma 1, il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nel collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

1-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nel collegio conseguite dalla lista medesima in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione»;

n) all'articolo 84:

1) al comma 1, alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale» sono premesse le seguenti: «Nelle circoscrizioni costituite in unico collegio plurinominale,»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle circoscrizioni in cui sono istituiti più collegi plurinomiali, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, procede ad attribuire nei collegi plurinomiali i seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine:

a) per ciascuna delle liste cui sono attribuiti seggi, divide la cifra elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), per il numero dei seggi da assegnare alla lista nella circoscrizione; il quoziente circoscrizionale di lista è costituito dalla parte intera di tale risultato;

b) per ciascun collegio plurinominale, divide la cifra elettorale nel collegio di ciascuna lista, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), per il rispettivo quoziente circoscrizionale; la parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista nel collegio plurinominale;

c) le parti decimali dei quozienti determinano l'attribuzione dei seggi che residuano da assegnare alle liste nei collegi plurinomiali; a tal fine, procedendo nella successione dei collegi secondo la graduatoria crescente degli abitanti, assegna in ciascuno di essi i seggi residuali alle liste deficitarie secondo la graduatoria decrescente nel collegio delle rispettive parti decimali e fino a concorrenza dei seggi che residuano da assegnare nel collegio. Nel procedere alla assegnazione nei successivi collegi plurinomiali, trascura le parti decimali delle liste che nei collegi che hanno preceduto nell'assegnazione abbiano ottenuto tutti i seggi loro spettanti. Qualora al termine delle operazioni residuino seggi da assegnare in uno o più collegi plurinomiali e, corrispondentemente, non siano stati assegnati ad una o più liste tutti i seggi loro spettanti, iniziando dal collegio che abbia il maggior numero di seggi non assegnati e, a parità di tale numero, dal collegio che precede nella graduatoria crescente degli abitanti, e, per l'assegnazione dei seggi alle liste deficitarie, procedendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei seggi che residuano da assegnare a ciascuna di esse e, in caso di parità, dalla lista con la maggiore cifra elettorale, compie le seguenti operazioni:

1) nel collegio plurinominale in cui procede, assegna il seggio alla lista che ha la parte decimale maggiore che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio tra quelle non deficitarie presenti nel collegio e che ha in altro collegio un seggio assegnato in base alla parte decimale del quoziente;

2) determina, per la lista cui ha assegnato il seggio in sovrannumero, il collegio in cui questa ha ottenuto il seggio con la

parte decimale minore e, corrispondentemente, se nel medesimo collegio sia presente la parte decimale di quoziente che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio per la lista deficitaria per la quale procede; in caso positivo, revoca il seggio assegnato in quel collegio alla lista alla quale ne ha assegnato uno in sovrannumero ai sensi del numero 1) e assegna il seggio in quel collegio alla lista deficitaria per la quale procede; in caso negativo, procede per la medesima lista temporaneamente eccedentaria in altro collegio seguendo la successione crescente delle parti decimali che per essa hanno dato luogo alla assegnazione di seggio ed escludendo dalla successione il collegio in cui ha assegnato il seggio in sovrannumero;

3) qualora non sia possibile compiere le operazioni di cui al numero 2) con la lista non deficitaria per la quale procede, determina ai sensi del numero 1) la successiva lista non deficitaria e procede per essa alle operazioni di cui al numero 2);

d) per ciascuno dei seggi che residuano da assegnare, ripete in successione le operazioni di cui alla lettera c), ovvero, in ultimo, quelle di cui al comma 1-ter, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

1-ter. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale, ovvero non sia possibile assegnarle il seggio secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce il seggio in sovrannumero in altro collegio alla medesima lista procedendo secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali che non hanno dato luogo alla assegnazione di seggio.

1-quater. Al termine delle operazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale procede alle proclamazioni nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1»;

o) all'articolo 85, comma 1, le parole: «Il deputato eletto in più circoscrizioni»

sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato indicato come capo della forza politica o capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, eletto in più collegi plurinominali» e le parole: «quale circoscrizione prescelga» sono sostituite dalle seguenti: «quale collegio plurinominale prescelga»;

*p)* all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: «nell'ambito della medesima circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del medesimo collegio plurinominale»;

2) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3 e 4».

### Art. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro



interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinomiali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninomiali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinomiali, la circoscrizione dei collegi plurinomiali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;

b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di quattro seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di nove seggi, ai sensi dell'articolo 1 comma 1-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera a).

2. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinomiali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinomiali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti

per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella C allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.

#### Art. 4.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso il

comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;

*b)* la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di cinque seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di nove seggi, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera *a)*;

*c)* nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)*, il territorio dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati è definito in modo che ciascuno di essi sia distribuito nel minor numero possibile di collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

2. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi,

prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella C allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

#### Art. 5.

##### *(Istituzione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato)*

1. Per l'elezione del Senato della Repubblica sono istituiti i collegi plurinominali di cui alla Tabella A allegata alla presente legge. Essi cessano di avere efficacia contestualmente alla entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1.

#### Art. 6.

##### *(Istituzione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera)*

1. Per l'elezione della Camera dei deputati sono istituiti i collegi plurinominali di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. Essi cessano di avere efficacia contestualmente alla entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1.

## Art. 7.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento di attuazione da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni occorrenti ad adattare alla espressione del voto nei collegi plurinominali i modelli delle schede di votazione previste dall'articolo 11, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica, e dall'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati.

TABELLA A  
(articolo 5)SENATO DELLA REPUBBLICA  
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PLURINOMINALI

## PIEMONTE

- Collegio n. 1 Comprende i seguenti comuni della provincia di Torino: Torino, Settimo Torinese, Chivasso, San Mauro Torinese, Caselle Torinese, Volpiano, Borgaro Torinese, Leini, Gassinio Torinese, Brandizzo, Caluso, Castiglione Torinese, Montanaro, San Benigno Canavese, Verolengo, Mazzè, San Raffaele Cimena, Torrazza Piemonte, Cavagnolo, Foglizzo, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Brusasco, Rondissone, Lombardore, Verrua, Savoia, Sciolze, Castagneto Po, Lauriano, Rivalba, Villareggia, Monte da Po, Brozolo, Cinzano.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Torino ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 1.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-Ossola.

## LOMBARDIA

- Collegio n. 1 Comprende il comune di Milano.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Milano ad esclusione del comune di Milano.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Varese e Como.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Monza e della Brianza e Lecco.
- Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Bergamo e Sondrio.
- Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Brescia.
- Collegio n. 7 Comprende i comuni delle province di Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.

## VENETO

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Venezia e Rovigo.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Verona e Vicenza.

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Padova.

Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Treviso e Belluno.

#### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale

#### LIGURIA

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale.

#### EMILIA-ROMAGNA

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Bologna e Modena.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

#### TOSCANA

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Firenze e Arezzo.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato.

#### UMBRIA

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale.

#### MARCHE

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale.

#### LAZIO

Collegio n. 1 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo, Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, San Saba, Prati, Flaminio, Parioli, Pinciano, Salaria, Nomentano, Tiburtino, Gianicolense Q, Aurelio Q, Trionfale Q, Della Vittoria Q, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto Q, Pietralata, Collatino, Primavalle, Monte Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor di Quinto S, Gianicolense S, Aurelio S, Trionfale S, Della Vittoria S, Val Melaina, Castel Giubileo, M arcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni, Settecami, Tor Cervara, La Pisana, Castel di Guido, Casalotti, Santa Maria di Galeria, Ottavia, La Storta, Cesano,

Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grotta-rossa, Labaro, Prima Porta, Polline Martignano.

- Collegio n. 2 Comprende i seguenti rioni, quartieri, zone e suburbi del comune di Roma: Testaccio, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense Q, Prenestino Centocelle, Ardeatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Giuliano Dalmata, Europa Eur, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Portuense S, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Capannelle, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Fonte Ostiense, Vallorano, Castel di Decima, Torrino, Tor De'Cenci, Castel Porziano, Castel Fusano, Mezzocamino, Acilia Nord, Acilia Sud, Casal Palocco, Ostia Antica, Tor di Valle, Magliana Vecchia, Ponte Galeria.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Roma ad esclusione del comune di Roma.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

#### ABRUZZO

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale.

#### MOLISE

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinominale.

#### CAMPANIA

- Collegio n. 1 Comprende il comune di Napoli.
- Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Casoria, Pozzuoli, Afragola, Marano di Napoli, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Arzano, Caivano, Quarto, Melito di Napoli, Frattamaggiore, Sant'Antimo, Mugnano di Napoli, Bacoli, Villaricca, Qualiano, Volla, Cardito, Casavatore, Grumo Nevano, Ischia, Frattaminore, Forio, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Napoli ad esclusione del comune di Napoli e dei comuni che compongono il collegio n. 2.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Caserta e Benevento.



Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Avellino e Salerno.

PUGLIA

Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bari.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Taranto, Brindisi e Lecce.

BASILICATA

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale.

CALABRIA COLLEGIO

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Cosenza e Crotona.

SICILIA

Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Palermo e Trapani.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Catania e Messina.

Sardegna

Il territorio della regione costituisce un unico collegio plurinomiale.

TABELLA B  
(articolo 6)CAMERA DEI DEPUTATI  
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PLURINOMINALI

## I CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 1

- Collegio n. 1 Comprende le zone statistiche del comune di Torino (centro sud-est) contraddistinte dai seguenti numeri: 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 91, 92.
- Collegio n. 2 Comprende le zone statistiche del comune Torino non comprese nel collegio n. 1 (nord-ovest).
- Collegio n. 3 Comprende i seguenti comuni della provincia di Torino: Collegno, Grugliasco, Venaria Reale, Chivasso, Ivrea, Ciriè, Alpignano, Caselle Torinese, Giaveno, Volpiano, Borgaro Torinese, Rivarolo Canavese, Leini, Pianezza, Avigliana, Cuorgnè, Castellamonte, Druento, Brandizzo, San Maurizio Canavese, Caluso, Susa, Buttigliera Alta, Bussoletto, Nole, Strambino, Almese, Montanaro, San Benigno Canavese, Lanzo Torinese, Verolengo, Condove, San Francesco al Campo, Favria, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Mazzè, Mathi, Pont-Canavese, Pavone Canavese, Forno Canavese, Sangano, Borgofranco d'Ivrea, Rosta, San Carlo Canavese, Val della Torre, Cafasse, Montalto Dora, Banchette, Trana, Corio, Valperga, San Giusto Canavese, Balangero, Bardonecchia, Robassomero, Romano Canavese, Bosconero, Coazze, San Raffaele Cimena, Villarbasse, Villar Dora, Rivara, Oulx, Caselette, San Gillio, Agliè, Fiano, San Giorgio Canavese, Torrazza Piemonte, Feletto, Cavagnolo, Borgone Susa, Chiaverano, Givoletto, Foglizzo, Rubiana, Villar Focchiardo, Bollengo, Lessolo, Caprie, Locana, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Albiano d'Ivrea, Chianocco, Salassa, Brusasco, Rondissone, Rocca Canavese, Front, Chiusa di San Michele, Settimo Vittone, Lombardore, Barbania, Verrua Savoia, Samone, Coassolo Torinese, Cascinette d'Ivrea, Reano, Rivarossa, Castagneto Po, Vische, Vauda Canavese, Lauriano, Busano, Vaie, Burolo, Bruzolo, La Cassa, Candia Canavese, Germagnano, Oglianico, Azeglio, Piverone, Viù, Mercenasco, Sparone, Ozegna, Quincinetto, Ceres, Chiomonte, Villanova Canavese, Cara-

vino, Loranze, Grosso, Sauze D'Oulx, Venaus, Villaregia, Cesana Torinese, San Giorio di Susa, Cuceglio, Meana di Susa, Vico Canavese, Mezenile, Montalenghe, Fiorano Canavese, Vestignè, Sestriere, Monteu da Po, Tavagnasco, Bairo, Borgomasino, Palazzo Canavese, Orio Canavese, Rueglio, San Martino Canavese, Carema, Prascorsano, Scarmagno, Vallo Torinese, Valgioie, Mattie, Pertusio, Giaglione, Varisella, Gravera, Mompantero, Torre Canavese, Collettero Giacosa, Alice Superiore, Pessineto, Pratiglione, Barone Canavese, Perosa Canavese, Cossano Canavese, Novalesa, Traves, Cantoira, Lusigliè, Salerano Canavese, Vidracco, Settimo Rottaro, Baldissero Canavese, Borgiallo, Vistrorio, Levone, Maglione, Ala di Stura, Andrate, Brosso, Parella, Salbertrand, Castelnuovo Nigra, Brozolo, San Didero, Monastero di Lanzo, Quasolo, Issiglio, Traversella, Ronco Canavese, Chialamberto, San Colombano Belmonte, Ciconio, Lugnacco, Nomaglio, Quagliuzzo, Collettero Castelnuovo, Alpette, Frassineto, Exilles, Canischio, San Ponso, Strambinello, Usseglio, Cintano, Vialfrè, Pecco, Lemie, Groscavallo, Noasca, Chiesanuova, Sauze di Cesana, Claviere, Ceresole Reale, Trausella, Valprato Soana, Meugliano, Balme, Ribordone, Ingria, Moncenisio.

Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Torino ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 3 e del comune di Torino.

## II CIRCOSCRIZIONE - PIEMONTE 2

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Asti e Alessandria.

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Cuneo.

## III CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 1

Collegio n. 1 Comprende le zone statistiche del comune di Milano (centro sud-est), contraddistinte dai seguenti numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144.

Collegio n. 2 Comprende le zone statistiche del comune di Milano (nord-ovest) non comprese nel collegio n. 1.

- Collegio n. 3 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Paderno Dugnano, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cusano Milanino, Senago, Melzo, Cormano, Gorgonzola, Cassano d'Adda, Vimodrone, Carugate, Cassina de' Pecchi, Trezzo sull'Adda, Inzago, Bussero, Pessano con Bornago, Vignate, Pozzuolo Martesana, Vaprio d'Adda, Gesate, Cambiago, Truccazzano, Trezzano Rosa, Bellinzago Lombardo, Pozzo d'Adda, Liscate, Basiano, Masate, Grezzago.
- Collegio n. 4 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Rozzano, Corsico, Segrate, San Donato Milanese, Pioltello, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Buccinasco, Cesano Boscone, Magenta, Peschiera Borromeo, Trezzano sul Naviglio, Melegnano, Bareggio, Pieve Emanuele, Corbetta, Opera, Mediglia, Sedriano, Paullo, Basiglio, Locate di Triulzi, Gaggiano, Vittuone, Assago, San Colombano al Lambro, Lacchiarella, Binasco, Motta Visconti, Robecco Sul Naviglio, Settala, Zibido San Giacomo, Pantigliate, Rosate, Cerro al Lambro, Rodano, Albairate, Vizzolo Predabissi, Casarile, San Zenone al Lambro, Cisliano, Vermezzo, Cusago, Noviglio, Carpiano, Vernate, Dresano, Tribiano, Colturano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Bubbiano, Ozzero, Gudo Visconti, Morimondo, Zelo Surrigone, Calvignasco.
- Collegio n. 5 Comprende i seguenti comuni della provincia di Milano: Legnano, Rho, Bollate, Garbagnate Milanese, Parabiago, Lainate, Cornaredo, Novate Milanese, Arese, Settimo Milanese, Nerviano, Cerro Maggiore, Rescaldina, Busto Garolfo, Cesate, Solaro, Canegrate, Baranzate, Pero, Castano Primo, Arluno, Inveruno, Pogliano Milanese, Magnago, Cuggiono, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzago, San Giorgio Su Legnano, Villa Cortese, Pregnana Milanese, Arconate, Marcallo con Casone, Vanzaghello, Casorezzo, Dairago, Robecchetto con Induno, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Santo Stefano Ticino, Ossona, Mesero, Bernate Ticino, Nosate.
- Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Monza e della Brianza.

#### IV CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 2

- Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Varese.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Como.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Lecco e Sondrio.

- Collegio n. 4 Comprende i seguenti comuni della provincia di Bergamo: Bergamo, Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Zogno, Scanzorosciate, Costa Volpino, Sorisole, Trescore Balneario, Clusone, Torre Boldone, Ponteranica, Brembate di Sopra, Villa D'Almè, Villongo, Villa, Serio, Ranica, Almenno San Salvatore, Sarnico, Almè, Gandino, Lovere, Gorle, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Gazzaniga, Leffe, Almenno San Bartolomeo, Sovere, Vertova, Brembilla, Pradalunga, Cene, Ardesio, Palazzago, Valbrembo, Casazza, Casnigo, Rovetta, Paladina, Rogno, Castione della Presolana, Sant'Omobono Terme, Endine Gaiano, Fiorano al Serio, Foresto Sparso, Caprino Bergamasco, Parre, Cenate Sotto, Sadrina, Berbenno, Credaro, Zandobbio, Tavernola Bergamasca, Serina, Cenate Sopra, Ponte Nossola, Torre de'Roveri, Selvino, Adrara San Martino, Gorno, Predore, Peia, Villa D'Ogna, Colzate, Barzana, Vilminore Scalve, Solto Collina, Entratico, Castro, Cazzano Sant'andrea, Pianico, Cerete, Gandosso, Schilpario, Ubiale Clanezzo, Gromo, Capizzone, Piazza Brembana, Valbondione, Colere, Oltre Il Colle, Berzo San Fermo, Fino Del Monte, Gandellino, Ranzanico, Premolo, Viadanica, Dossena, Bossico, Vigano San Martino, Monasterolo Del Castello, Borgo, Terzo, Strozza, Coma Imagna, Piario, Costa, Serina, Gaverina Terme, Rota d'Imagna, Riva, Solto, Spinone al Lago, Adrara San Rocco, Branzi, Bracca, Locatello, Grone, Luzzana, Onore, Oneta, Bedulita, Lenna, Fonteno, Algua, Vigolo, Santa Brigida, Roncola, Costa Valle Imagna, Songavazzo, Valgoglio, Camerata Cornello, Taleggio, Olmo al Brembo, Bianzano, Roncobello, Azzone, Aviatico, Piazzatorre, Valsecca, Gerosa, Carona, Parzanica, Valtorta, Cusio, Cornalba, Veduggio, Fuiplano Valle Imagna, Valnegra, Mezzoldo, Ornica, Foppolo, Averara, Moio de'Calvi, Oltressenda Alta, Isola, Fondra, Valleve, Cassiglio, Piazzolo, Blello, Brumano.
- Collegio n. 5 Comprende i comuni della provincia di Bergamo, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 4.
- Collegio n. 6 Comprende i seguenti comuni della provincia di Brescia: Brescia, Chiari, Palazzolo sull'Oglio, Ghedi, Rovato, Manerbio, Leno, Bagnolo Mella, Orzinuovi, Ospitaletto, Travagliato, Cazzago San Martino, Capriolo, Castel Mella, Borgosatollo, Roncadelle, Verolanuova, Flero, Calvisano, Coccaglio, Erbusco, Castegnato, Cologno, Pontevedio, Adro, Pontoglio, Quinzano d'Oglio, Castrezzato, Castelcovati, Torbole Casaglia, Trenzano, Gottolengo, Rudiano, Borgo San Giacomo, Gambarara, Dello, Poncarale, Montirone, San Paolo, Capriano del Colle, Verolavecchia, Roc-

cafranca, Isorella, San Zeno Naviglio, Pompiano, Offlaga, Urago D'oglio, Remedello, Lograto, Comezzano-Cizzago, Pralboino, Pavone del Mella, Mairano, Alfianello, Orzivecchi, Barbariga, Fiesse, Berlingo, Azzano Mella, Bassano Bresciano, Visano, Seniga, Cigole, Milzano, San Gervasio Bresciano, Acquafredda, Villachiara, Maclodio, Brandico, Corzano, Longhena.

Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Brescia, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 6.

#### V CIRCOSCRIZIONE - LOMBARDIA 3

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Pavia e Lodi.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Cremona e Mantova.

#### VI CIRCOSCRIZIONE - TRENINO-ALTO ADIGE

Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Bolzano.

Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Trento.

#### VII CIRCOSCRIZIONE - VENETO 1

Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Verona.

Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Vicenza.

Collegio n. 3 Comprende i seguenti comuni della provincia di Padova: Padova, Selvazzano Dentro, Vigonza, Albignasego, Cittadella, Abano Terme, Cadoneghe, Rubano, Vigodarzere, Campodarsego, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Piazzola sul Brenta, Camposampiero, Montegrotto Terme, Piombino Dese, Mestrino, Teolo, Noventa Padovana, Villafranca Padovana, San Giorgio Delle Pertiche, Fontaniva, Carmignano di Brenta, Tombolo, Borgoricco, Limena, Galliera Veneta, Santa Giustina in Colle, Curtarolo, Torreglia, San Giorgio in Bosco, Loreggia, Campo San Martino, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Cervarese Santa Croce, Massanzago, Saccolongo, San Pietro in Gu, Rovolon, Grantorto, Gazzo, Veggiano, Campodoro.

Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Rovigo e i comuni della provincia di Padova, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 3.

#### VIII CIRCOSCRIZIONE - VENETO 2

Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Venezia.

Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Treviso: Treviso, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Mogliano Veneto, Paese, Oderzo, Villorba, Preganziol, Vedelago,

Roncade, San Biagio di Callalta, Carbonera, Ponzano Veneto, Morta di Livenza, Riese Pio X, Casale sul Sile, Quinto di Treviso, Silea, Volpago del Montello, Trevignano, Casier, Zero Branco, Loria, Istrana, Asolo, Maserada sul Piave, Resana, Ponte di Piave, Pederobba, Caerano di San Marco, Nervesa della Battaglia, San Zenone Degli Ezzelini, Breda di Piave, Castello di Godego, Altivole, Cornuda, Crocetta del Montello, Salgareda, Fonte, Borso del Grappa, Maser, Crespano del Grappa, Giavera del Montello, Povegliano, Gorgo al Monticano, Morgano, Monastier di Treviso, Arcade, Cessalto, Chiarano, Meduna di Livenza, Cavaso del Tomba, Possagno, Paderno del Grappa, Castelcucco, Zenson di Piave, Monfumo.

- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Belluno e i comuni della provincia di Treviso, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 2.

#### XI CIRCOSCRIZIONE - FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Trieste e Gorizia e i seguenti comuni della provincia di Udine: Cervignano del Friuli, Latisana, Cividale del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Manzano, Lignano Sabbiadoro, San Giovanni al Natisone, Remanzacco, Pavia di Udine, Palmanova, Gonnars, Fiumicello, Rivignano, Premariacco, Buttrio, Bagnaria Arsa, Aquileia, Como di Rosazzo, Torviscosa, Faedis, Palazzolo dello Stella, Ruda, Pradamano, Carlino, Porpetto, Terzo d'Aquileia, Muzzana del Turgnano, Pcenia, Santa Maria La Longa, Torreano, Aiello del Friuli, San Pietro al Natisone, Marano Lagunare, Teor, Ronchis, Bicinico, Trivignano Udinese, Moimacco, Precenicco, Villa Vicentina, San Vito al Torre, Pulfero, Campolongo Tapogliano, San Leonardo, Prepotto, Visco, Chiopris-Viscone, Savogna, Grimacco, Stregna, Drenchia.

- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Pordenone e i comuni della provincia di Udine, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 1.

#### X CIRCOSCRIZIONE - LIGURIA

- Collegio n. 1 Comprende i seguenti comuni della provincia di Genova: Genova, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Mele, Tiglieto.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di La Spezia e i comuni della provincia di Genova, ad esclusione dei comuni compresi nei collegi n. 1 e n. 3.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Imperia e Savona e i seguenti comuni della provincia di Genova: Arenzano, Cogoleto.

#### XI CIRCOSCRIZIONE - EMILIA-ROMAGNA

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Parma e Piacenza.

Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Reggio nell'Emilia.

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Modena.

Collegio n. 4 Comprende i seguenti comuni della provincia di Bologna: Bologna, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Zola Predosa, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia.

Collegio n. 5 Comprende i comuni della provincia di Bologna, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 4.

Collegio n. 6 Comprende i comuni delle province di Ravenna e Ferrara.

Collegio n. 7 Comprende i comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

#### XII CIRCOSCRIZIONE - TOSCANA

Collegio n. 1 Comprende i seguenti comuni della provincia di Firenze: Firenze, Scandicci, Empoli, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Castelfiorentino, San Casciano in Val di Pesa, Figline Valdarno, Borgo San Lorenzo, Certaldo, Impruneta, Reggello, Fiesole, Greve in Chianti, Montespertoli, Rignano sull'Arno, Pelago, Tavarnelle Val di Pesa, Vicchio, Scarperia, Rufina, Incisa in Val d'Arno, Dicomano, Firenzuola, Gambassi Terme, Barberino Val d'Elsa, San Piero a Sieve, Marradi, Montaione, Londa, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Pistoia e Prato e i comuni della provincia di Firenze, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 1.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara.

Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Pisa e Livorno.

Collegio n. 5 Comprende i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

#### XIII CIRCOSCRIZIONE - UMBRIA

Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.



## XIV CIRCOSCRIZIONE - MARCHE

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

## XV CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 1

- Collegio n. 1 Comprende le seguenti ripartizioni storiche del comune di Roma (centro sud): Portuense Q., Ardeatino, Ostiense, Lido di Ostia Ponente, Torrino, Lido di Ostia Levante, Portuense S, Acilia Sud, Tor De'Cenci, Casal Palocco, Fonte Ostiense, Giuliano Dalmata, Acilia Nord, Monti, Castel di Leva, Castel Fusano, Europa Eur, Testaccio, Castel di Decima, Ostia Antica, Ponte Galeria, Mezzocamino, Campo Marzio, Ponte, San Saba, Regola, Parione, Pigna, Trevi, Celio, Ripa, Sallustiano, Cecchignola, Sant'eustachio, Vallerano, Colonna, Ludovisi, Magliana Vecchia, Lido di Castel Fusano, Sant'angelo, Torricola, Campitelli, Castel Porziano, Tor di Valle.
- Collegio n. 2 Comprende le seguenti ripartizioni storiche del comune di Roma (nord ovest): Gianicolense Q, Primavalle, Trionfale Q, Gianicolense S, Aurelio Q, Della Vittoria Q, Casalotti, Tomba di Nerone, Della Vittoria S, Aurelio S, Tor di Quinto Q, Ottavia, Pinciano, Prati, Trionfale S, La Storta, Parioli, Trastevere, Castel di Guido, Flaminio, La Giustiniana, Cesano, Tor di Quinto S, Isola Farnese, Santa Maria di Galeria, Borgo, La Pisana, Polline Martignano, Maccarese Nord.
- Collegio n. 3 Comprende le seguenti ripartizioni storiche del comune di Roma (nord est): Collatino, Monte Sacro, Trieste, Nomentano, Castel Giubileo, Pietralata, Val Melaina, Monte Sacro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Tor Sapienza, Tiburtino, Esquilino, Settecamini, Labaro, Lunghezza, Tor Cervara, Prima Porta, Casal Boccone, Salaria, Castro Pretorio, Marcigliana, San Vittorino, Tor San Giovanni, Acqua Vergine, Grottarossa.
- Collegio n. 4 Comprende le seguenti ripartizioni storiche del comune di Roma (est): Tuscolano, Prenestino Labicano, Torre Angela, Don Bosco, Appio Latino, Prenestino Centocelle, Alessandrino, Borghesiana, Casal Morena, Appio Claudio, Torre Maura, Torrenova, Torre Gaia, Torre Spaccata, Appio Pignatelli, Capannelle, Aeroporto di Ciampino.
- Collegio n. 5 Comprende i seguenti comuni della provincia di Roma: Guidonia Montecelio, Fiumicino, Civitavecchia, Tivoli, Monterotondo, Ladispoli, Cerveteri, Fonte Nuova, Men-

tana, Santa Marinella, Anguillara Sabazia, Bracciano, Palombara Sabina, Formello, Subiaco, Campagnano di Roma, Fiano Romano, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio, Morlupo, Riano, Castel Madama, Manziana, Capena, Sacrofano, Marcellina, Tolfa, Montelibretti, Trevignano Romano, Allumiere, Vicovaro, Sant'Oreste, Canale Monterano, Sant'Angelo Romano, Mazzano Romano, Moricone, San Polo dei Cavalieri, Montorio Romano, Affile, Agosta, Civitella San Paolo, Arsoli, San Gregorio da Sassola, Nerola, Roviano, Monteflavio, Arcinazzo Romano, Magliano Romano, Nazzano, Gerano, Ciciliano, Cerreto Laziale, Ponzano Romano, Rocca Santo Stefano, Licenza, Torrita Tiberina, Anticoli Corrado, Sambuci, Mandela, Marano Equo, Riofreddo, Cineto Romano, Filacciano, Jenne, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Vallepietra, Canterano, Roccagiovine, Vallinfreda, Rocca Canterano, Vivaro Romano, Percile, Saracinesco.

- Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Roma, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 5 e del comune di Roma.

#### XVI CIRCOSCRIZIONE - LAZIO 2

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Viterbo e Rieti.  
Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Latina.  
Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia Frosinone.

#### XVII CIRCOSCRIZIONE - ABRUZZO

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di L'Aquila e Teramo.  
Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Chieti e Pescara.

#### XVIII CIRCOSCRIZIONE - MOLISE

Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.

#### XIX CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 1

- Collegio n. 1 Comprende i seguenti quartieri del comune di Napoli: San Carlo Arena, Ponticelli, San Lorenzo, Secondigliano, Scampia, Barra, Stella, Piscinola, Miano, San Giovanni a Teduccio, Poggioreale, San Pietro a Patierno, Pendino, Vicaria, Mercato, Zona Industriale.  
Collegio n. 2 Comprende i seguenti quartieri del comune di Napoli: Fuorigrotta, Arenella, Pianura, Vomero, Soccavo, Chiaia,

Avvocata, Bagnoli, Posillipo, Chiaiano, Montecalvario, San Ferdinando, San Giuseppe, Porto.

- Collegio n. 3 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Marano di Napoli, Arzano, Quarto, Melito di Napoli, Frattamaggiore, Sant'AnTIMO, Mugnano di Napoli, Bacoli, Villaricca, Qualiano, Casavatore, Grumo Nevano, Ischia, Frattaminore, Forio, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
- Collegio n. 4 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Casoria, Afragola, San Giorgio a Cremano, Casalnuovo di Napoli, Acerra, Pomigliano d'Arco, Caivano, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Sant'Anastasia, Volla, Cardito, Cercola, Brusciiano, Saviano, Pollena Trocchia, Cicciano, San Sebastiano al Vesuvio, Roccarainola, Cimitile, Castello di Cisterna, Mariglianella, Massa di Somma, San Vitaliano, Camposano, Scisciano, Visciano, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Tufino, Liveri, Comiziano.
- Collegio n. 5 Comprende i seguenti comuni della provincia di Napoli: Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, Torre Annunziata, Gragnano, Boscoreale, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Vico Equense, Poggiomarino, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Terzigno, Palma Campania, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Santa Maria la Carità, Boscotrecase, San Gennaro Vesuviano, Tre-case, Sant'Agnello, Meta, Striano, Agerola, Capri, Pimonte, Anacapri, Lettere, Casola di Napoli, Carbonara di Nola.

## XX CIRCOSCRIZIONE - CAMPANIA 2

- Collegio n. 1 Comprende i comuni della provincia di Caserta.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Avellino e Benevento.
- Collegio n. 3 Comprende i seguenti comuni della provincia di Salerno: Salerno, Cava de'Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore, Paganì, Sarno, Angri, Nocera Superiore, Baronissi, Castel San Giorgio, Pellezzano, Siano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Roccapiemonte, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Maiori, Amalfi, Bracigliano, Tramonti, Positano, Minori, Ravello, Corbara, Cetara, Praiano, Scala, Atrani, Furore, Conca dei Marini.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Salerno, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 3.

## XXI CIRCOSCRIZIONE - PUGLIA

- Collegio n. 1 Comprende i seguenti comuni della provincia di Bari: Bari, Bitonto, Modugno, Triggiano, Mola di Bari, Noicattaro, Giovinazzo, Valenzano, Capurso.
- Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Bari: Altamura, Monopoli, Gravina in Puglia, Putignano, Gioia del Colle, Santeramo in Colle, Conversano, Acquaviva Delle Fonti, Palo del Colle, Noci, Castellana Grotte, Rutigliano, Casamassima, Polignano a Mare, Adelfia, Locorotondo, Grumo Appula, Cassano Delle Murge, Turi, Alberobello, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, Toritto, Sammichele di Bari, Cellamare, Binetto, Poggiorsini.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani e i seguenti comuni della provincia di Bari: Molfetta, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia.
- Collegio n. 4 Comprende i comuni della provincia di Foggia.
- Collegio n. 5 Comprende i comuni della provincia di Taranto.
- Collegio n. 6 Comprende i comuni della provincia di Brindisi e i seguenti comuni della provincia di Lecce: Copertino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, Leverano, Monteroni di Lecce, Carmiano, Campi Salentina, Salice Salentino, Novoli, Lequile, Guagnano, San Pietro in Lama, Arnesano.
- Collegio n. 7 Comprende i comuni della provincia di Lecce, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 6.

## XXII CIRCOSCRIZIONE - BASILICATA

Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.

## XXIII CIRCOSCRIZIONE - CALABRIA

- Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Reggio di Calabria.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Cosenza.

## XXIV CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 1

- Collegio n. 1 Comprende il comune di Palermo.
- Collegio n. 2 Comprende i comuni della provincia di Palermo, ad esclusione del comune di Palermo.
- Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Trapani.

Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta.

**XXV CIRCOSCRIZIONE - SICILIA 2**

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Messina e di Enna.

Collegio n. 2 Comprende i seguenti comuni della provincia di Catania: Catania, Misterbianco, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni di Punta, Tremestieri Etneo, Aci Castello, Sant'Agata li Battiati, San Gregorio di Catania, Motta Sant'Anastasia, Valverde, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo.

Collegio n. 3 Comprende i comuni della provincia di Catania, ad esclusione dei comuni compresi nel collegio n. 2.

Collegio n. 4 Comprende i comuni delle province di Siracusa e Ragusa.

**XXVI CIRCOSCRIZIONE - SARDEGNA**

Collegio n. 1 Comprende i comuni delle province di Cagliari e Ogliastra.

Collegio n. 2 Comprende i comuni delle province di Oristano, Nuoro, Villacidro Sanluri e Carbonia-Iglesias.

Collegio n. 3 Comprende i comuni delle province di Sassari e Olbia-Tempio.

**XXVII CIRCOSCRIZIONE - VALLE D'AOSTA**

Il territorio della circoscrizione costituisce un unico collegio plurinomiale.





